

Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Nella seduta del 23/11/2016
modificato nella seduta del Consiglio di Istituto del 16 ottobre 2017, delibera n.79

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n° 20, art. 3/2;

VISTO il Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008;

VISTO il D. L. 1/7/2009, convertito, con modificazioni nella L. 3/8/2009 n.102;

VISTA la deliberazione 20/2009/P della Corte dei Conti;

VISTA la deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n.6,

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;

VISTO L'art. 32 comma 4, l'art. 33 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001;

VISTA la circ. n. 2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1 /2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;

VISTO il Regolamento d'Istituto

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'istituto.

Art.1 -Finalità e Ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Inoltre il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti interni ed esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

Art. 2 - Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza

con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

Art. 3 - Requisiti soggettivi

1. Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore"

2. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione **retribuita** di docenti esperti interni o esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente nel modo seguente:

i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria.

Si valuteranno, quindi:

- Titolo di studio

- Curriculum del candidato con:

1. Esperienze metodologiche – didattiche nel campo di riferimento del progetto
2. Attività di libera professione nel settore
3. Corsi di aggiornamento
4. Pubblicazioni e altri titoli
5. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto
6. Eventuali precedenti esperienze didattiche per la stessa tipologia di progetti
7. Eventuali precedenti esperienze didattiche per progetti vari

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una **società o con una associazione esterna**.

Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Nel caso la domanda fosse presentata da Associazioni o altri soggetti giuridici, si dovranno fornire i dati anagrafici, le dichiarazioni e i curriculum personali e professionali, in formato europeo, degli esperti che si intende utilizzare nello svolgimento delle attività.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 24 Luglio 2003.

Art. 4 - Procedura di selezione

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

1) Attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;

2) Attraverso un bando di selezione pubblicato all'albo on line

3) Quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista e le prestazioni possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, così come previsto dall'art. 125 del d.lgs 50/2016, per una delle seguenti ragioni:

a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte od una rappresentazione artistica unica;

b) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

c) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

4) Attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;

Art.5 Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti interni o esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto, sull'albo on line o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato :

- l'oggetto della prestazione;

-la tipologia di competenze e consocenze richieste per l'assolvimento dell'incarico;

- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;

- il corrispettivo previsto per la prestazione

-le modalità di presentazione della candidatura

-le modalità di selezione

-autorizzazione al trattamento dei dati personali

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

5. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula , il Dirigente Scolastico nomina un'apposita Commissione. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili. La Commissione predisporre un verbale di comparazione e formula una proposta di graduatoria.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

Abbiano già lavorato nell'Istituto

Richiedano un compenso inferiore

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n.241/1990 , D.lgs.33/2013 e D.lgs. 50/2016

5.1 -INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati da un'apposita commissione all'uopo nominata, costituita in un numero minimo di tre membri, fino a un massimo di cinque.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2 e 3. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci.

TITOLI	PUNTI
Laurea durata minima corso di studi quadriennale:	
1. <i>Laurea specifica con lode</i>	15*
2. <i>Laurea specifica</i>	12 *
Laurea triennale	
3. <i>Laurea specifica con lode</i>	10*
4. <i>Laurea specifica</i>	8*
5. <i>Diploma specifico II grado</i>	5
6. <i>Docenza universitaria</i>	3
	<i>coerente con la tipologia di intervento (per ogni anno fino a max 5)</i>
7. <i>Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento</i>	2
	<i>(per ogni anno fino a max 5)</i>
8. <i>Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento</i>	1
	<i>(per ogni pubbl. fino a un max di 5)</i>
9. <i>Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento</i>	1
	<i>(per ogni titolo fino a un max di 5)</i>
10. <i>Attività di libera professione nel settore</i>	1
	<i>(per anno fino a max 5)</i>
11. <i>Pregresse esperienze di docenza/prestazioni professionali per la stessa tipologia di progetto/attività</i>	2
	<i>(per progetto fino a max 5)</i>
12. <i>Pregresse esperienze specifiche di docenza/prestazioni professionali in progetti vari /attività</i>	2
	<i>(per progetto fino a max 5)</i>
13. <i>Titoli didattici culturali: numero dei corsi di aggiornamento tematiche specifiche nella materia oggetto dell'avviso</i>	Punti 2
	<i>(per ogni esperienza su fino a un max di 5)</i>
14. <i>Certificazioni informatiche (ECDL-AICA-EIPASS ed altre)</i>	Punti 10

*Verrà valutato il titolo di studio con il punteggio maggiore

Art.6 Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art.7 Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di: svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.

I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni

6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
8. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
9. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

L'elenco degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico sarà pubblicato all'albo on line nella sezione Amministrazione trasparente

Art.8 Determinazione del compenso

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto interno o esterno e/O Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;

b) in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326.

c) Compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica.

Art.9 Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2//2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art. 10 - Pubblicità

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 11 - Abrogazione norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme regolamentari emanate dal consiglio d'istituto.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.